



**FEDERAZIONE
SPORT SORDI
ITALIA**

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI



**APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 27 SETTEMBRE 2022 CON DELIBERA
N.65**

Regolamento Iscrizione Albo Fornitori della Federazione Sport Sordi Italia

Sommario

ART. 1. - PREMESSA E DEFINIZIONI	3
ART. 2. - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO	4
ART. 4 – PORTALE FORNITORI FSSI	4
ART. 5 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI	5
ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI	5
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	6
ART. 8 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE	6
ART. 9 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE	7
ART. 10 – ESTENSIONE	7
ART. 11 – AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA' DELL'ALBO.....	8
ART. 12 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO	8
Art. 12.1 - Durata dell'iscrizione	8
Art. 12.2 - Aggiornamento periodico delle informazioni	8
Art. 12.3 - Rinnovo annuale dell'iscrizione	8
ART. 13 - CAUSE DI DISABILITAZIONE/CANCELLAZIONE	9
Art. 13.1 – Disabilitazione	9
Art. 13.2 - Casi per cui è prevista la cancellazione	9
ART. 14 -AGGIORNAMENTI	10
ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY	10
ART. 16 - FORO COMPETENTE	10

ART. 1. - PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità di gestione ed aggiornamento dell'Albo Fornitori della FSSI, approvato con delibera del Consiglio federale del 27.01.2023 n. 9.

Il Presente regolamento e la documentazione necessaria per effettuare l'iscrizione all'Albo Fornitori FSSI saranno pubblicati sul sito internet federale.

Nel presente regolamento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

FSSI o Federazione

Federazione Sport Sordi Italia in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Piazzale degli Archivi, 41 - 00144 Roma

Operatore Economico

Persone fisiche e giuridiche che richiederanno iscrizione all'Albo Fornitori FSSI

Regolamento

E' il presente documento denominato "Regolamento Iscrizione Albo Fornitori FSSI"

Albo Fornitori o Albo

E' l'elenco degli operatori economici denominato Albo Fornitori FSSI, ossia l'elenco delle imprese, degli imprenditori, di liberi professionisti singoli o associati, di consorzi ritenuti idonei, sulla base di quanto indicato dal presente Regolamento, per provata specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni, alla prestazione di servizi e all'esecuzione di lavori necessari al funzionamento della FSSI e di eventuali altri organismi/società ad essa collegati.

ART. 2. - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Albo Fornitori verrà utilizzato dalla FSSI come strumento di identificazione degli operatori economici da consultare ai fini dell'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000 Iva esclusa, nonché ai fini dell'affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000 Iva esclusa.

Per la scelta degli operatori economici da invitare o consultare si procederà nel rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed economicità. La FSSI si riserva la facoltà di ampliare, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, la concorrenzialità rispetto agli operatori economici iscritti, invitando e interpellando anche altri operatori economici ritenuti idonei. Resta ferma la facoltà della FSSI di non ricorrere agli operatori economici iscritti all'Albo fornitori o di ricorrervi parzialmente, di consultare altri elenchi ufficiali o di avvalersi di altri strumenti di negoziazione.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO

L'Albo fornitori è suddiviso nelle seguenti categorie merceologiche:

- Aziende esecutrici di lavori pubblici;
- Fornitori di beni o servizi;
- Tecnici progettisti e assimilati;
- Professionisti;
- Operatori sociali.

La FSSI si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste. Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

ART. 4 – PORTALE FORNITORI FSSI

Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella gestione dell'Albo fornitori, nonché di favorire l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con la FSSI, la gestione dell'Albo fornitori è garantita dal Portale fornitori della FSSI (disponibile al seguente indirizzo <https://fssi.acquistitelematici.it/>) gestito dalla società DigitalPA, ed è effettuata mediante un processo informatizzato.

Il Portale fornitori è erogato attraverso soluzioni e servizi certificati, e i dati sensibili delle aziende che usufruiscono di tali soluzioni sono gestiti nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni. Per poter richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori è necessario pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l'abilitazione al Portale fornitori nelle modalità descritte nel documento "manuale utente" disponibile per il download nella home page del Portale stesso.

Il presente Regolamento, la Domanda di iscrizione all'Albo fornitori, le relative dichiarazioni, l'ulteriore documentazione allegata nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo fornitori. I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla FSSI in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza.

Eventuali errori, omissioni o manchevolezze di qualsiasi genere nella tenuta, nell'aggiornamento e/o nell'utilizzazione dell'Albo fornitori da parte della FSSI non daranno comunque titolo ad alcuno per avanzare ragioni o pretese, di qualsiasi genere nei confronti della Federazione stessa.

L'operatore economico abilitato è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dalla FSSI, e la password.

Le comunicazioni inerenti l'Albo fornitori saranno effettuate dalla FSSI all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al momento della registrazione.

A tal fine l'operatore economico abilitato, interessato a richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori, elegge domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della registrazione al Portale fornitori. E' onere del soggetto abilitato al Portale fornitori aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul Portale fornitori qualsiasi variazione dell'indirizzo email.

Non sono ammesse Domande di iscrizione presentate con modalità differenti.

ART. 5 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo fornitori i seguenti soggetti:

1. gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società anche cooperative
2. i consorzi
3. i professionisti

Gli operatori economici iscritti nell'Albo fornitori, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, saranno invitati alle procedure nella forma giuridica indicata nell'iscrizione e verranno ammesse esclusivamente le offerte presentate nella medesima forma giuridica.

Il Consorzio potrà indicare come consorziati esecutori delle prestazioni:

- ☐ gli operatori economici già iscritti nell'Albo fornitori per la categoria principale oggetto della procedura
- ☐ gli operatori economici non iscritti nell'Albo fornitori.

Resta inteso che non è ammessa la partecipazione congiunta ad una medesima procedura di gara del Consorzio e dell'operatore economico consorziato indicato dallo stesso come esecutore delle prestazioni oggetto della procedura, pena esclusione dalla gara sia del Consorzio che dell'operatore economico consorziato.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

Ai fini dell'inserimento nell'Albo fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

1. iscrizione nel Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini

professionali) per attività inerenti l'oggetto della categoria principale per la quale si richiede l'iscrizione, curriculum vitae in caso di professionisti

2. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dall'Albo fornitori e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

B) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO -PROFESSIONALE E ECONOMICO -FINANZIARIA (alcuni sono dati facoltativi)

1. scheda di presentazione della società con le principali capacità tecniche
2. dichiarazione di committenti relativi a incarichi, commesse precedenti coerenti con la categoria merceologica di iscrizione
3. informazioni economiche-finanziarie
4. certificazioni di qualità

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini dell'iscrizione all'Elenco fornitori:

- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante (legale rappresentante) fatto salvo quanto indicato ai successivi articoli
- possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia della relativa procura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Allegare sempre copia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale o di suo Procuratore.

ART. 8 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi all'Albo fornitori l'operatore economico interessato deve:

- A. prendere visione del presente Regolamento e delle Categorie Merceologiche della FSSI (disponibili all'indirizzo <https://fssi.acquistitelematici.it/> (voce menù apposita)
- B. [solo per gli operatori economici non ancora abilitati al Portale fornitori] richiedere l'abilitazione al Portale fornitori
- C. seguire le istruzioni riportate nell'apposita sezione del Portale Fornitori
- D. far pervenire alla FSSI attraverso le funzionalità del Portale Fornitori:

DOCUMENTAZIONE GENERALE

1. Domanda di Iscrizione all'Albo fornitori sottoscritta dal legale rappresentante o

procuratore

2. [Facoltativa] Presentazione aziendale

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, riferita ai requisiti di ordine generale sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore.

Il dichiarante deve presentare una dichiarazione esauriente che permetta alla FSSI una valutazione informata sulla sua affidabilità e su quella dell'operatore economico che richiede l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 9 - ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

Ogni Domanda di iscrizione/Aggiornamento, correttamente compilata e corredata da tutte le dichiarazioni/documentazioni previste, sarà esaminata con criterio cronologico, secondo l'ordine progressivo di arrivo.

Entro il termine indicativo di 24 ore dalla presentazione della Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, la FSSI comunicherà l'esito del procedimento, tramite servizio di messaggistica automatico, all'indirizzo comunicato dall'operatore economico in fase di registrazione al Portale fornitori, specificando la categoria merceologica principale per la quale l'operatore economico risulta iscritto.

Qualora la documentazione presentata non fosse risultata completa o esauriente e qualora la FSSI richiedesse chiarimenti/integrazioni in merito ai documenti presentati in sede di Domanda di iscrizione all'Elenco fornitori, il termine per la valutazione viene sospeso, previo avviso all'interessato, sino a che l'operatore economico non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richiesti/e.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione, che per tutta la durata della permanenza nell'Albo fornitori, la FSSI si riserva di effettuare approfondimenti e/o verifiche sulla veridicità delle/i dichiarazioni/documenti presentate/i.

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione della FSSI, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori economici da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione per la categoria merceologica principale per la quale l'esito della verifica è stato negativo.

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale) deve essere inserita nel sistema la copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale diconferimento, che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all'Elenco fornitori.

ART. 10 – ESTENSIONE

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie merceologiche.

ART. 11 – AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA' DELL'ALBO

Nel momento in cui l'Operatore Economico ha completato, in maniera conforme alle prescrizioni dettate, l'inserimento di tutte le informazioni obbligatorie richieste dal portale viene automaticamente abilitato e inserito nell'Albo digitale, nella categoria di competenza.

Ai sensi del D.lgs. 33/2013, l'elenco degli operatori economici iscritti all'interno dell'Albo digitale è pubblicato, riportando esclusivamente la ragione sociale / nominativo e la data di iscrizione per ciascun operatore.

ART. 12 - DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO

Art. 12.1 - Durata dell'iscrizione

La validità dell'iscrizione all'Elenco fornitori è pari a 12 mesi a decorrere dalla comunicazione di iscrizione, fatti salvi i casi di cancellazione indicati al successivo articolo 12.

Art. 12.2 - Aggiornamento periodico delle informazioni

Gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di iscrizione e comunicare ogni loro variazione.

Tale obbligo va assolto entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al verificarsi delle variazioni o entro la data di scadenza della documentazione scaduta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione dall'Albo fornitori.

La FSSI comunque, sulla base delle informazioni e dei documenti trasmessi dall'operatore economico, istituirà un servizio di monitoraggio delle scadenze documentali. Pertanto almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza di un qualsiasi documento rilevante ai fini dell'iscrizione segnerà, mediante apposito avviso di messaggistica automatico via email all'operatore economico, i documenti in scadenza che, se non tempestivamente aggiornati, comporteranno la sospensione dell'operatore economico,

Art. 12.3 - Rinnovo annuale dell'iscrizione

Per il rinnovo dell'iscrizione l'operatore economico deve presentare una nuova Domanda di Iscrizione, e tutta l'ulteriore documentazione richiesta almeno 1 mese prima della scadenza annuale dell'iscrizione, esclusivamente tramite il Portale seguendo la procedura indicata. La FSSI verificherà il possesso dei requisiti richiesti e quindi provvederà al rinnovo dell'iscrizione secondo le stesse modalità e termini previsti per l'operatore economico che chiede l'iscrizione per la prima volta.

Decorso il termine di validità dell'iscrizione all'Albo fornitori senza che l'operatore economico abbia ottenuto il rinnovo, l'iscrizione all'Albo fornitori sarà sospesa e conseguentemente l'operatore economico non potrà essere invitato alle gare rientranti nella categoria merceologica principale per la quale è stata comminata la sospensione.

ART. 13 - CAUSE DI DISABILITAZIONE/CANCELLAZIONE

La FSSI si riserva la facoltà di disabilitare e/o cancellare l'iscrizione dall'Albo fornitori come di seguito descritto.

Art. 13.1 – Disabilitazione

Si procede alla disabilitazione dell'iscrizione in anche uno solo dei seguenti casi:

1. la perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo fornitori;
2. eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni quali ad esempio gravi ritardinele consegne;
3. eventuali prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
4. quando l'operatore economico non adempia all'obbligo di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria iscrizione nei termini previsti;
5. in caso di inadempienza all'obbligo di aggiornamento semestrale dell'iscrizione.

In ogni caso, l'iscrizione può essere immediatamente disabilitata qualora siano riscontrate fattispecie o siano in corso procedimenti che integrano una potenziale perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione e determinano il venire meno della fiducia nella serietà, correttezza professionale e capacità di eseguire le prestazioni/forniture di beni/servizi o di lavori oggetto della qualificazione per inadempienze di rilievo.

La FSSI comunicherà la disabilitazione all'interessato tramite il servizio di messaggistica automatico

Art. 13.2 - Casi per cui è prevista la cancellazione

1. cessazione di attività;
2. richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
3. in presenza di gravi accadimenti tra i quali a titolo esemplificativo e non tassativo:
 - dichiarazioni mendaci
 - comunicazioni negative, da parte della competente Prefettura riguardante l'operatore economico e/o i soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011
 - provvedimenti interdittivi ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..
 - qualsiasi condanna penale.

In caso di cancellazione ne viene data comunicazione scritta all'operatore economico

interessato, via mail, tramite il servizio di messaggistica automatico, all'indirizzo comunicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale fornitori.

L'operatore economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione della FSSI.

In caso di cancellazione dall'Elenco fornitori, una nuova iscrizione non potrà essere richiesta prima di 6 (sei) mesi dall'avvenuta cancellazione, o del termine stabilito e comunicato in sededi cancellazione.

ART. 14 -AGGIORNAMENTI

La FSSI si riserva di aggiornare il presente regolamento, al fine di migliorare nonché adattare lo stesso al gestionale dell'Albo durante la fase di utilizzo e di implementazione.

ART. 15 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui alla normativa vigente. I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Le controversie relative all' applicazione delle Norme del Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell'Albo fornitori sono di competenza del TAR del Lazio.